



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona



**AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI MONOUSO PER L'INCONTINENZA
DI ANZIANI OSPITI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ASSISTENZIALI DI ASP
CITTÀ DI BOLOGNA E ASP PIANURA EST**

CIG 99090842CD

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO



1. OGGETTO E DURATA DELL’AFFIDAMENTO

Oggetto della procedura è la conclusione di un contratto di fornitura di prodotti monouso per l’incontinenza degli anziani ospiti delle strutture di ASP Città di Bologna e di ASP Pianura Est.

Le Committenti affidano all’aggiudicataria la fornitura di prodotti per l’incontinenza di circa 716 anziani ospiti delle seguenti strutture socio-sanitarie, così suddivisi:

ASP CITTÀ DI BOLOGNA

- | | |
|--|-----------------|
| • Centro Servizi Giacomo Lercaro, Via Bertocchi n. 12, Bologna | 72 posti letto |
| • Centro Servizi Giovanni XXIII, Viale Roma n. 21, Bologna | 95 posti letto |
| • Centro Servizi di Via Saliceto 71 | 150 posti letto |
| • Centro Servizi di Via Albertoni 11 | 58 posti letto |

ASP PIANURA EST

- | | |
|-------------------------|----------------|
| • CRA San Domenico | 87 posti letto |
| • CRA Luigi Galuppi | 66 posti letto |
| • CRA Minerbio | 49 posti letto |
| • CRA Francesco Ramponi | 43 posti letto |
| • CSRR Villa Rosalinda | 14 posti letto |
| • CRA Nevio Fabbri | 52 posti letto |
| • CIA Granarolo | 30 posti letto |

Le prestazioni principali oggetto del presente appalto sono individuate nella fornitura di prodotti monouso per l’incontinenza - **CPV 33141621-9**.

Il contratto avrà durata 3 anni a partire dalla stipula dello stesso. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto alle medesime condizioni, per una durata pari a 2 anni.

La durata del contratto potrà essere aumentata per ulteriori sei mesi e comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice.

In tal caso i contraenti sono tenuti all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni, fino al nuovo affidamento, al fine di assicurarne la continuità, non potendo in nessun caso sospenderlo o interromperlo.

L’aggiudicataria sarà obbligata ad effettuare le forniture anche nei seguenti casi:

- apertura di nuove strutture;
- aumento o riduzione del numero degli ospiti incontinenti.

2. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

La fornitura deve comprendere almeno gli articoli di seguito specificati con le caratteristiche indicate; la mancata offerta di uno dei prodotti o la non conformità a quanto richiesto comporta l’esclusione dalla gara.

La merce dovrà essere della migliore qualità, tale da garantire il miglior risultato possibile dal punto di vista della velocità, della capacità d’assorbimento e della dispersione dei liquidi, nonché della ottimizzazione delle routines di lavoro.

Il prodotto dovrà risultare privo di additivi chimici tossici, collanti o altri componenti che potrebbero in qualche modo sensibilizzare la cute provocandone irritazione ed arrossamenti, favorendo, in definitiva, la formazione di piaghe da decubito.

Il materassino assorbente relativo ai prodotti di seguito descritti dovrà essere in doppio strato di polpa di cellulosa a compressione differenziata non trattata con sbiancanti ottici o con soluzioni



contenenti Clorine al 100%, dovrà risultare compatto sia da asciutto che da bagnato e dovrà possedere la capacità di limitare il cattivo odore.

La concentrazione di polpa deve essere superiore nella zona inguinale è richiesta una maggiore capacità di assorbimento.

Per ogni prodotto offerto deve essere allegata la scheda tecnica riportante il codice aziendale e la denominazione commerciale del prodotto, che andrà inserita tra la documentazione tecnica.

Le schede tecniche dovranno riportare quindi il codice aziendale di riferimento, la denominazione commerciale di ogni singolo prodotto offerto ed il codice EAN, pena l'esclusione della gara.

2.1 CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI

Tutti i prodotti oggetto di gara devono possedere i seguenti requisiti minimi:

- devono rispondere ai requisiti previsti dal D.P.C.M. 12 gennaio 2017, "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", e in particolare alle caratteristiche di cui all'Allegato 2 dello stesso D.P.C.M.;
- devono essere classificati come Dispositivi medici;
- devono essere dotati di marcatura CE ai sensi della direttiva CEE 93/42 e in ottemperanza al D.Lgs. 46/1997;
- devono essere conformi con quanto disposto nel D.Lgs. n. 46/1997, per ciò che concerne etichettatura e confezionamento primario e secondario;
- devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all'importazione e all'immissione in commercio;
- devono essere rispondenti alla descrizione generale indicata per ciascuna tipologia di prodotto e a quanto indicato nel dettaglio della descrizione all'interno del Capitolato tecnico;
- devono rispondere, pertanto, ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta e a tutti quelli che venissero emanati durante la fornitura. In particolare, qualora nel periodo successivo all'aggiudicazione, si pervenga ad una nuova pubblicazione del nomenclatore, il Fornitore è obbligato ad attenersi ai nuovi contenuti;
- devono essere conformi alle caratteristiche ambientali minime descritte nell'Allegato 1 del Decreto Ministeriale 24 dicembre 2015 "Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione e criteri ambientali minimi per le forniture di ausili per l'incontinenza", come dettagliatamente riportate nel successivo paragrafo;

In merito alle caratteristiche tecniche richieste per i prodotti oggetto di gara, si precisa che la stazione appaltante applica il principio di equivalenza sancito dall'art. 68, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell'art. 68, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 nel caso in cui l'operatore intenda proporre soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche equivalenti, lo stesso dovrà allegare all'offerta tecnica apposita dichiarazione nonché documentazione o altro mezzo (compresi i mezzi di prova di cui all'art.86 del D.Lgs. n. 50/2016) idonei a dimostrare che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. Tale documentazione sarà valutata dalla stazione appaltante ai fini della verifica della sussistenza dell'equivalenza.

Nel corso di esecuzione della fornitura, la ditta aggiudicataria sarà obbligata a fornire i dispositivi apportando loro tutte le modifiche tecniche migliorative che dovessero essere stabilite da successive disposizioni di Leggi, Regolamenti o dalla stessa modifica o sostituzione del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 e richiesti dalla Stazione Appaltante a seguito di specifica valutazione.

La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi inoltre a comunicare tempestivamente le eventuali modifiche che verranno apportate ai dispositivi forniti, restando a discrezione delle Committenti la loro accettazione.

Tutti i prodotti destinati all'assorbimento dovranno presentare il codice identificativo del lotto di produzione, impresso sul prodotto stesso e/o sulla confezione primaria e/o sulla confezione secondaria e/o



in qualsiasi altro modo che consenta la rintracciabilità e quindi il ritiro dal mercato in caso di accertati difetti di produzione.

2.2 AUSILI ALTERNATIVI

Per particolari esigenze terapeutiche (es. allergie/intolleranze) o specifiche categorie di assistiti (es. ex ADI), opportunamente certificati da uno specialista del S.S.N, il Fornitore, previa condivisione con le Committenti dovrà garantire:

- la fornitura di prodotti alternativi di propria produzione/commercializzazione non facenti parte della propria offerta ma equivalenti o migliorativi dal punto di vista delle caratteristiche tecniche e funzionalità. In tal caso, dovranno esser rispettati i tempi di consegna previsti nel presente Capitolato;
- la fornitura di prodotti alternativi di altre aziende presenti sul mercato equivalenti o migliorativi dal punto di vista delle caratteristiche tecniche e funzionalità;
- la fornitura di ausili con caratteristiche di non traspirabilità.

3. CARATTERISTICHE AMBIENTALI MINIME DEGLI AUSILI

In conformità all'Allegato 1 del Decreto Ministeriale 24 dicembre 2015 "Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione e criteri ambientali minimi per le forniture di ausili per l'incontinenza", gli ausili forniti dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- Prodotti costituiti da pasta di cellulosa proveniente da foreste gestite in maniera responsabile: i prodotti forniti dovranno essere costituiti da polpa di cellulosa di origine legale, con quota parte proveniente da foreste gestite in maniera "responsabile". Almeno il 30% dei prodotti forniti, valutato sul peso complessivo stimato della fornitura, dovrà essere costituito da prodotti la cui polpa di cellulosa provenga per almeno il 70% da foreste gestite in maniera responsabile/sostenibile, muniti di etichette rilasciate sulla base di verifiche di parte terza effettuate da organismi di certificazione della catena di custodia e della gestione forestale riconosciuti dai sistemi di certificazione internazionali e accreditati dai rispettivi enti di accreditamento, quali l'etichetta FSC 100%, FSC misto, PEFC, SFI10, o equivalenti.

Si specifica che, ai fini della soddisfazione del requisito, per "prodotti forniti" si intendono le quantità di pezzi che la Ditta intende offrire, appartenenti ad una o più tra le tipologie di ausili. L'Operatore economico dovrà quindi indicare quale o quali tra le tipologie di prodotti forniti (es. pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio, misura grande) sono in possesso delle etichette di gestione forestale sostenibile. Il requisito sarà pertanto soddisfatto qualora l'intero fabbisogno corrispondente alla tipologia di ausilio prescelta, sia in possesso dei requisiti ambientali sopra esposti e rappresenti almeno il 30% del quantitativo complessivo richiesto in gara di ausili costituiti da pasta di cellulosa, da cui vanno comunque escluse le mutande elasticizzate. Nel caso in cui a tale/i tipologia/e corrisponda un numero di pezzi superiore al 30% del volume complessivo, l'offerta si intenderà effettuata e da eseguire, anche con riferimento ai pezzi eccedenti, con prodotti che rispettano i requisiti minimi ambientali richiesti. Ai fini del raggiungimento della ricordata percentuale non saranno invece prese in considerazione le tipologie di ausili offerte per le quali si assicuri la rispondenza al requisito ambientale solamente con riferimento a quote parziali del relativo fabbisogno.

- Sostanze adoperate per i processi di sbiancamento della pasta in fiocco e fibre artificiali di cellulosa: nei processi di sbiancamento della polpa di cellulosa utilizzata nel prodotto non deve essere usato cloro gassoso. Le paste di cellulosa di cui sono composti debbono essere pertanto "Totally Chlorine Free, TCF" o Elementary Chlorine Free". Non è consentito aggiungere sbiancanti ottici o agenti sbiancanti fluorescenti.



- Additivo nei polimeri: il contenuto di piombo, cadmio, cromo esavalente e relativi composti non devono essere presenti nelle plastiche utilizzate, se non sotto forma di impurità (ovvero di contenuto inferiore allo 0,01% (100 ppm della massa di ciascun materiale plastico/polimero di origine sintetica utilizzato nel prodotto). Inoltre, non devono essere presenti, se non sotto forma di impurità, ritardanti di fiamma bromurati, ftalati a basso peso molecolare (ftalato di bis (2-etilesile) (DEHP) CAS n. 117-81-7; ftalato di dibutile (DBP) CAS n. 84-74-2; ftalato di butilbenzile (BBP) CAS n. 85-68-7) , composti organostannici, l'acrilamide (CAS number: 79-06-1) né, nei poliesteri, deve essere presente l'antimonio. Gli additivi utilizzati nelle plastiche in concentrazioni superiori a 0,10% del peso della materia prima acquistata non devono essere classificati, in accordo con il Regolamento CE n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio con le seguenti indicazioni di pericolo:
 - cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione categorie 1a, 1b e 2 (H340, H350, H350i, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df);
 - a tossicità acuta, categorie 1 e 2 (H300, H310, H330, H304);
 - tossici per determinati organi (STOT), categoria 1 (H370, H372);
 - pericolosi per l'ambiente acquatico, categorie 1 e 2 (H400, H410, H411).
- Gli inchiostri e/o le Tinte sono ammesse per esigenze funzionali, non a scopo estetico-commerciale.

Ove aggiunte sostanze deodoranti per impieghi legati al benessere dell'utilizzatore, queste devono essere conformi alle prescrizioni dell'art. 14 del Regolamento n. 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici, in particolare non devono rientrare tra quelle indicate nell'Allegato III del medesimo Regolamento. Non è consentito l'uso di nitromuschi né di muschi policiclici.

3.1 Imballaggi

L'imballaggio deve rispondere ai requisiti di cui all'All. F, della parte IV "Rifiuti" del D. Lgs. 152/2006, fra i quali essere resistente alle manovre di carico, trasporto e scarico, idoneo a garantire la corretta conservazione dei prodotti, fabbricato in modo da limitare il volume e il peso al minimo necessario per garantire il necessario livello di sicurezza e di igiene, riciclabile. L'imballaggio secondario, se in cartone, deve essere costituito da fibre riciclate per una percentuale minima del 80% in peso rispetto al totale

Si specifica che:

- i requisiti di cui alle sopra riportate lettere da b) a d) devono intendersi riferiti a tutti i prodotti obbligatori e agli eventuali prodotti facoltativi, qualora offerti dal Fornitore in sede di offerta tecnica;
- tutti i requisiti sopra riportati valgono esclusivamente per i prodotti classificati come "dispositivi medici". L'imballaggio dei prodotti consegnati deve rispondere ai requisiti minimi sopra riportati e, inoltre deve essere gratuito, a perdere, robusto e realizzato impiegando il materiale più idoneo in rapporto sia alla natura della merce sia al mezzo di spedizione prescelto che ne deve garantire l'integrità finale. Ogni pallet deve contenere prodotti della stessa varietà, qualità e grandezza omogenea. In ogni imballo devono essere riportate esternamente in modo indelebile e chiaramente leggibile le seguenti indicazioni:
 - denominazione e sede dell'impresa;
 - tipologia del prodotto;
 - quantitativo del prodotto.

Qualora i prodotti vengano consegnati in pallet – anche nei casi di consegna di più prodotti presso RSA -, il Fornitore è obbligato a rispettare le seguenti prescrizioni:

- pallet EURONORM da 1200 X 800 mm ed assolutamente integro;
- integralmente e correttamente imballato col cellophane, qualora la stabilità della merce lo richieda;



- altezza complessiva (colli + pallet) non superiore a cm 160;

I colli in esso contenuti devono essere perfettamente allineati, senza debordamenti e riportare all'esterno (stampata sul cartone o su di una etichetta autoadesiva applicata sul cartone) l'indicazione del prodotto contenuto e la relativa confezione, che deve essere sempre mantenuta per tutta la durata della fornitura. Imballo e confezioni devono essere a perdere. Il bancale utilizzato per il trasporto del pallet deve essere ritirato dal Fornitore contestualmente alla consegna della fornitura a sue spese.

Il Fornitore deve provvedere a proprie spese al ritiro e allo smaltimento dei pallet utilizzati per la consegna dei prodotti. I colli contenuti in ciascun pallet devono riportare all'esterno (stampata sul cartone o su di una etichetta autoadesiva applicata sul cartone) l'indicazione del prodotto contenuto e la relativa confezione. Imballo, confezioni e pallet devono essere a perdere.

Sul confezionamento primario e secondario di ciascun Prodotto, dovrà essere presente almeno l'indicazione del codice EAN (detto anche "codice a barre"), la denominazione della ditta produttrice ("fabbricante" ai sensi del d.lgs. n. 46/1997), la tipologia di ausilio, il nome commerciale, la taglia/il peso/le dimensioni dell'ausilio (laddove presente/i), il livello di assorbenza, anche con indicazione simbolica (in gocce o altra simbologia o dicitura), il quantitativo totale di ausili contenuti nella confezione, le indicazioni per la corretta conservazione degli ausili (anche espresse con simboli o pittogrammi), le indicazioni sulla presenza di aloe o altre sostanze/prodotti

Tutti i confezionamenti dei Prodotti da consegnare dovranno essere integri, non danneggiati e chiusi.

L'etichettatura e le istruzioni per l'uso devono essere redatte in lingua italiana e rispettare le normative vigenti, riportando la destinazione d'uso prevista per ciascun Prodotto. Le istruzioni possono contenere anche eventuali informazioni necessarie all'utilizzatore, le eventuali controindicazioni e precauzioni da prendere.

Si precisa che, tutte le indicazioni sulle etichette e sulle confezioni, così come previsto all'art. 5 comma 4 del D.Lgs. 46/1997, devono essere in lingua italiana.

La Ditta dovrà provvedere al ritiro di tutti gli imballaggi al termine delle operazioni di consegna e di montaggio.

4. PRESIDI OGGETTO DELLA FORNITURA

La fornitura ha ad oggetto i prodotti rispondenti alle seguenti tipologie:

A) Pannolone sagomato per incontinenza pesante: assorbenza leggera, media, elevata, molto elevata.

Deve essere disponibile in quattro livelli d'assorbenza, adatti ai diversi gradi di incontinenza.

Deve avere forma anatomica, possedere un colore d'identificazione a seconda della grammatura ed essere formato da:

- materassino assorbente in doppio strato di polpa di cellulosa con polimeri superassorbenti atossici e ipoallergici. Lo strato superiore deve consentire il rapido assorbimento dei liquidi e impedirne il ristagno a contatto con la cute. Il materassino assorbente dovrà risultare compatto, uniforme e resistente sia da asciutto che da bagnato e dovrà avere la capacità di contenere il cattivo odore;
- rivestimento filtrante interno in tessuto non tessuto, morbido, resistente e antiallergico;
- dispositivo di contenimento per canalizzare e distribuire i liquidi lungo la polpa, trattenere la fuoriuscita dei solidi, permettendo un assorbimento uniforme e la creazione di una barriera alle fuoriuscite laterali;
- rivestimento esterno morbido e non rumoroso, dotato di uno o più indicatori di cambio.

I pannolini sagomati devono essere indossati con le mutandine di rete di cui alla successiva lett.

D).

B) Pannolino sagomato per incontinenza leggera maschile e femminile; assorbenza media e



assorbenza elevata.

Deve possedere adeguata forma fisio-anatomica e dimensioni tali da garantire un comfort elevato e la massima discrezione, essere disponibile in diversi livelli di assorbenza, adatti ai diversi gradi di incontinenza, ed essere formato da:

- materassino assorbente multistrato in polpa di cellulosa e polimeri super-assorbenti atossici e ipoallergenici: lo strato superiore deve consentire l'assorbimento rapido dei liquidi e impedirne il ristagno a contatto con la cute. Il materassino dovrà risultare compatto, uniforme e resistente sia da asciutto che da bagnato e dovrà avere la capacità di contenere il cattivo odore;
- rivestimento filtrante interno in tessuto non tessuto, morbido e resistente, antiallergico;
- rivestimento esterno morbido e non rumoroso dotato di adesivo longitudinale per il corretto posizionamento anche con i normali slip.

Non saranno presi in considerazione assorbenti per flusso femminile

C) Pannoloni a mutandina con adesivi, assorbenza giorno e notte, taglie media e large

Devono essere forniti in almeno due taglie (M e L) facilmente identificabili, ed essere formati da:

- materassino assorbente costituito da doppio strato di polpa di cellulosa con polimeri super-assorbenti atossici e ipoallergenici; dovrà risultare compatto, uniforme e resistente sia da asciutto che da bagnato e dovrà avere la capacità di contenere il cattivo odore
 - rivestimento filtrante interno in tessuto non tessuto, morbido e resistente, antiallergico;
 - rivestimento esterno morbido e non rumoroso, dotato di indicatore di cambio e di adesivi di fissaggio riposizionabili numerose volte senza rischio di rotture;
 - sgambatura anatomica ed elastici curvi al cavallo, che non segnino e irritino la cute, conferiscano vestibilità e diminuiscano il rischio di fuoriuscite;
- barriere laterali in tessuto non tessuto morbide e non fastidiose

D) Pannolone a mutandina assorbente per incontinenza leggera

Slip elastico assorbente da indossare come normale biancheria intima, deve essere disponibile in almeno due taglie (M ed L) e costituito da:

- materassino assorbente in polpa di cellulosa con polimeri super-assorbenti atossici e ipoallergenici; dovrà risultare compatto, uniforme e resistente sia da asciutto che da bagnato e dovrà avere la capacità di contenere il cattivo odore;
- rivestimento filtrante interno in tessuto non tessuto, morbido, resistente e antiallergico dovrà consentire un rapido assorbimento dei liquidi e impedirne il ristagno a contatto con la cute;
- rivestimento esterno morbido e non rumoroso in tessuto non tessuto traspirante;
- disegno anatomico e barriere morbide e non fastidiose.

E) Pannoloni con cintura per incontinenza pesante; assorbenza giorno media, elevata, molto elevata

Tutte le tipologie richieste devono essere fornite in quattro taglie (S, M, L, XL) per adattarsi ai diversi gradi di incontinenza e alle diverse corporature ed essere formate da:

- materassino assorbente in doppio strato di polpa di cellulosa, con polimeri super assorbenti atossici e ipoallergenici. Lo strato superiore deve consentire l'assorbimento rapido dei liquidi e impedirne il ristagno a contatto con la cute. Il materassino assorbente dovrà risultare compatto, uniforme e resistente sia da asciutto che da bagnato e dovrà avere la capacità di contenere il cattivo odore;
- rivestimento filtrante interno in tessuto non tessuto morbido, resistente e antiallergico;



- rivestimento esterno morbido e non rumoroso, in tessuto non tessuto completamente traspirante, dotato di indicatore di cambio e di taglie;
- sistemi di fissaggio tipo velcro riposizionabili innumerevoli volte e posizionati in vita per una migliore vestibilità, libertà di movimenti, facilità nel cambio;
- sgambatura anatomica ed elastici inguinali curvi che non segnino o irritino la cute, conferiscano migliore vestibilità e diminuiscano il rischio di fuoriuscite;
- barriere laterali in tessuto non tessuto morbide e non fastidiose.

F) Traversa assorbente 60 x 90 cm e 60x60 cm circa

Per la protezione del letto costituita da:

- materassino assorbente in polpa di pura cellulosa, ad alto potere assorbente, senza rigonfiamenti o avvallamenti nella superficie (sia da asciutta sia da bagnata);
- superficie interna gofrata, per un miglior ancoraggio e distribuzione del materiale assorbente, a garanzia di un alto potere assorbente, migliore distribuzione dei liquidi, morbidezza e compattezza del prodotto;
- rivestimento interno filtrante in tessuto non tessuto morbido, resistente e anti allergico;
- rivestimento inferiore esterno impermeabile in polietilene antiscivolo;
- bordi inavvertibili termosaldati in maniera da impedire fuoriuscite di liquido

G) Slip a rete riutilizzabili

Per il corretto posizionamento e fissaggio del pannolone sagomato devono essere disponibili in sei taglie (XS, S, M, L, XL, XXL) per adattarsi alle diverse corporature.

Devono essere realizzati in maglia elastica a rete che consenta al pannolone di aderire al corpo senza stringere, gli orli devono essere elastici e morbidi, in particolare al giro gamba, privi di elastici cilindrici che potrebbero segnare la cute.

Devono essere riutilizzabili, e quindi rilavabili in lavatrice anche a elevate temperature, devono possedere un colore d'identificazione, riportato sulla banda elastica al giro vita dello slip, a seconda della taglia.

Tabella riepilogativa dei prodotti.

Descrizione articolo
Pannolone Sagomato per incontinenza assorbenza leggera
Pannolone Sagomato per incontinenza assorbenza media
Pannolone Sagomato per incontinenza assorbenza elevata
Pannolone Sagomato per incontinenza assorbenza molto elevata
Sagomato assorbente sagomato lady per incontinenza leggera occasionale
Sagomato assorbente sagomato lady per incontinenza leggera frequente
Pannolone mutandina assorbenza giorno tg.media
Pannolone mutandina assorbenza giorno tg. large
Pannolone mutandina assorbenza notte tg media
Pannolone mutandina assorbenza notte tg large
Pannolone mutandina assorbente per incontinenza leggera



tg media
Pannolone mutandina assorbente per incontinenza leggera tg large
Pannolone a cintura con assorbenza lieve (tgg. small, media, large, extralarge)
Pannolone a cintura con assorbenza media (tgg. small, media, large, extralarge)
Pannolone a cintura con assorbenza elevata (tgg. Small, media, large, extralarge)
Traversa non rimboccabile 60*60
Traversa non rimboccabile 60*90
Pannolone a mutandina tipo pull on media assorbenza tg media
Pannolone a mutandina tipo pull on alta assorbenza tg large
Slip a rete per pannolini sagomati tg (XS, S, M, L, XL, XXL)
Sacchi a rete per lavaggio slip a rete

5. COSTO MASSIMO GARANTITO E MODALITÀ DI COMPENSAZIONE

La remunerazione della fornitura è basata sull'applicazione di un costo massimo garantito giornaliero per ospite, il cui importo sarà determinato dal ribasso offerto dall'aggiudicatario in fase di gara.

Il costo massimo garantito giornaliero deve pertanto considerarsi onnicomprensivo e remunerativo di tutti i cambi giornalieri previsti per ciascun ospite, secondo la previsione dello schema di giornata tipo di cui all'articolo 6.

L'aggiudicatario procederà alla fatturazione della merce consegnata con applicazione dei prezzi per prodotto di cui al listino allegato all'offerta economica.

Tuttavia, al fine di riequilibrare il costo della fornitura al prezzo massimo giornaliero garantito per ospite, con cadenza semestrale l'aggiudicatario procederà al ricalcolo tenendo in considerazione il numero reale di ospiti, il quantitativo fatturato e il quantitativo consumato reale nel periodo di riferimento mediante confronto tra le giacenze iniziali e finali a magazzino.

L'eventuale maggior costo fatturato e pagato dalle Committenti verrà retrocesso dal fornitore mediante nota di credito.

6. DESCRIZIONE DELLA GIORNATA TIPO

Per ogni anziano ospite delle strutture vengono previsti tre cambi al giorno (mattino, pomeriggio e sera), oltre che eventuali cambi supplementari, programmati (ad es. per purga) o non programmati al ricorrere di particolari necessità. In relazione alle traverse è previsto un consumo di n. 1 pezzo al giorno per ospite.

7. IMPEGNI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

La fornitura dovrà essere almeno corredata dei seguenti servizi accessori:

a) Addestramento del personale assistenziale



L'obiettivo è la risoluzione delle problematiche relative all'incontinenza con l'individuazione delle tipologie di ausilio e delle frequenze dei cambi che consentano la massimizzazione del comfort degli ospiti e la minimizzazione degli sprechi in termini economici ed operativi.

Dovrà essere effettuato da personale dipendente dell'Aggiudicataria, in possesso di diploma di Infermiere e di provata esperienza, che provvederà alla formazione e all'aggiornamento del personale delle strutture sul corretto impiego dei prodotti, sulle migliori routine di lavoro e sulle novità concernenti le tematiche relative all'incontinenza e all'igiene degli ospiti, senza alcun onere per questa Amministrazione.

Il servizio di addestramento del personale post vendita andrà assicurato durante tutta la vigenza contrattuale nel rispetto delle seguenti tempistiche:

- addestramento iniziale del personale di assistenza per il corretto impiego dei prodotti;
- addestramento bimestrale durante il primo anno di contratto;
- addestramento trimestrale per i seguenti anni di contratto.

b) Analisi consumi

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire strumenti idonei all'analisi periodica dei consumi e dei costi per ciascun prodotto e per ciascuna struttura.

Dovrà fornire report trimestrali scritti da presentare all'Amministrazione. Potranno essere organizzate riunioni di condivisione e analisi dei report sia con il personale delle strutture sia con l'Amministrazione dell'Ente.

c) Referente

L'aggiudicataria del servizio dovrà indicare, almeno 10 giorni prima dell'inizio della fornitura, il nominativo ed i numeri telefonici (fisso e mobile) di uno o più referenti del servizio che dovrà/dovranno essere sempre reperibile/i da parte dell'Amministrazione almeno dalle ore 9:00 alle ore 14.00 dal lunedì al venerdì, per l'intera durata del contratto.

I referenti dovranno essere autorizzati, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte dell'Amministrazione inerente il servizio in questione e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato, compresa la sostituzione del personale che per qualunque ragione fosse ritenuto inadatto al servizio prestato.

d) Gestione ordini

Gli ordini dei prodotti verranno gestiti direttamente dal personale delle Stazioni Appaltanti secondo le esigenze delle strutture e la valutazione periodica delle scorte in giacenza.

Gli ordini avranno cadenza mensile con programmazione di consegna della merce settimanale o con diversa cadenza concordata con le stazioni appaltanti.

Per ASP Città di Bologna le consegne andranno effettuate presso il magazzino generale di ASP, sito in Bologna, viale Roma 21. È fatta comunque salva la possibilità per l'Ente di richiedere consegne presso le singole strutture durante il prosieguo del contratto.

Per ASP Pianura Est le consegne dovranno essere effettuate presso le singole strutture richiedenti. Gli articoli dovranno essere confezionati in packaging tali che l'altezza complessiva dell'eventuale pallet non superi 160 cm di altezza. Nel caso di due o più pallet sovrapposti uno sull'altro nell'ambito della medesima consegna, la loro altezza complessiva non dovrà comunque essere superiore a 160 cm. Il mancato rispetto delle presenti indicazioni sarà ad ogni modo imputabile al fornitore anche nel caso in cui le non conformità di packaging e consegna siano conseguenti a



specifiche condotte e/o azioni del corriere impiegato nella consegna. Il mezzo di consegna dovrà essere dotato di sponda idraulica per facilitare lo scarico della merce. Le forniture dovranno pervenire entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine, di norma quindicinale, franco di ogni spesa per il trasporto al magazzino dell'ASP.

8. MODIFICHE E VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

Le modifiche, nonché le varianti, in corso di esecuzione del contratto relativo all'appalto in oggetto sono ammesse nei casi stabiliti dall'art. 106 del Codice dei Contratti Pubblici.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere comunque introdotta dall'Appaltatore, se non è disposta dal RUP e preventivamente approvata da ASP nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'art. 106 del Codice dei Contratti Pubblici.

Le modifiche e le varianti non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

Per la procedura di analisi e di eventuale approvazione delle modifiche e delle varianti in corso di esecuzione del contratto relativo al presente appalto si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 106 del Codice dei Contratti Pubblici.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12 D. Lgs. 50/2016, ASP Città di Bologna e ASP Pianura Est possono chiedere, anche autonomamente, all'appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'appaltatore stesso è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni o concordando i prezzi e le tariffe da applicare in caso di servizi o prestazioni non previste nel contratto originario. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, l'Azienda procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'appaltatore.

L'appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi 4 e 5, alle stesse condizioni previste dal contratto.

In ogni caso l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune da ASP Città di Bologna o ASP Pianura Est, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'Appaltatore maggiori oneri.

Nel caso in cui l'Azienda richieda un aumento delle prestazioni in base ai presupposti, nei limiti e alle condizioni sopra precisate e stabilite dall'art. 106 Codice, l'eventuale garanzia definitiva costituita in relazione all'esecuzione del presente contratto deve essere adeguatamente integrata.

9. VERIFICA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DELL'APPALTATORE

L'Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell'Appaltatore e dei subappaltatori, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

Per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento, il quale ha validità di centoventi (120) giorni dalla data del rilascio.



ASP provvede d'ufficio all'acquisizione del DURC e l'eventuale presentazione del documento da parte dell'Appaltatore o dei subappaltatori non rileva ai fini della verifica.

L'Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità in relazione al presente contratto:

- a) per il pagamento degli stati avanzamento delle prestazioni relative al servizio;
- b) per il certificato di verifica di conformità / l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

ASP acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto e per le verifiche relative ai pagamenti.

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'Appaltatore negativo per due volte consecutive, il Responsabile del Procedimento, predisposta una relazione particolareggiata, propone, ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei Contratti Pubblici, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Ove l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l'Azienda pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 105, comma 18 del Codice dei Contratti Pubblici, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

Qualora il Documento unico di regolarità contributiva sia stato rilasciato in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da ultimo modificato dall'art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati, in base all'art. 3, comma 2 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 13 marzo 2013 (pubblicato nella G.U.R.I. n. 165 del 16 luglio 2013) si applica il comma 5 dell'art. 30 del Codice dei Contratti Pubblici, che prevede l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore.

Ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) anche in formato elettronico, acquisito dall'Azienda mediante il sistema DURC on-line.

10. INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE QUALE SOSTITUTO CONTRIBUTIVO

In relazione alle attività del presente contratto, l'appaltatore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. In caso di ottenimento da parte del Responsabile del Procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto



dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, secondo le procedure da questi specificate.

11. SUBAPPALTO

In relazione allo svolgimento delle attività dell'appalto, l'Appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall'art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici e dai successivi commi.

La percentuale della prestazione che l'Appaltatore intende subappaltare è indicata nell'offerta insieme all'indicazione dei servizi e delle forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo.

In caso di subappalto l'Appaltatore resta responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto e dall'offerta.

Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.

Il subappalto deve essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al subappaltatore dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il medesimo intende eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

L'Amministrazione provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, è onere dell'affidatario comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Per l'esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l'individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall'art. 105 del Codice dei contratti pubblici.

L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l'Amministrazione, sentito il Responsabile del Procedimento, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.



L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

12. ADEGUAMENTO/REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 29 D.L. 4/2022 e dell'art. 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.

Qualora la stipula del contratto avvenga successivamente al periodo di vincolatività dell'offerta, prima della stipula stessa il Responsabile del Procedimento e l'appaltatore danno concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'appaltatore.

Qualora l'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10% rispetto al prezzo complessivo di contratto, esso iscrive riserva sul verbale di cui al comma 2, esplicitandola in quella sede oppure nei successivi quindici giorni. La riserva di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto dalla stazione appaltante né, tantomeno, giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto.

Il Responsabile del Procedimento conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezziari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso il medesimo aggiudicatario e presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

Qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione nel valore dei servizi, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo di contratto in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore ha sempre la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo, anche iscrivendo riserve negli atti dell'appalto. In tal caso il RUP procede secondo quanto previsto al precedente comma.

Sono esclusi dalla compensazione di cui al presente articolo i servizi contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta. Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo complessivo del contratto originario. Le compensazioni di cui al presente articolo non sono soggette al ribasso d'asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice civile.

13. CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Il pagamento delle prestazioni rese in esecuzione del presente appalto è effettuato dalle ASP entro sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento fattura, previa verifica di conformità delle prestazioni



alle previsioni contrattuali da parte del RUP/DEC, o, se successiva, dalla data di completamento/di esecuzione della prestazione. Il pagamento avviene nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. n. 136/2010 ss.mm.ii.) e soggiace al regime di scissione dei pagamenti (c.d. split payment). Il pagamento è comunque subordinato al riconoscimento del possesso, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti di ordine generale necessari per poter contrattare con le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubbliche, con riferimento particolare all'accertamento della regolarità contributiva. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'Appaltatore, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, l'Appaltatore non potrà opporre eccezione alle ASP, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa. Le fatture dovranno essere intestate ed inviate come fatture elettroniche ad: ASP Città di Bologna – Codice Univoco UFTH7H – ed ad ASP Pianura Est – Codice Univoco UFMLZ3. Le fatture devono essere redatte in lingua italiana e devono necessariamente contenere, oltre agli elementi obbligatoriamente previsti dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, i seguenti elementi: a) l'eventuale esplicitazione dei riferimenti comportanti l'applicazione di particolari regimi fiscali o di esenzione dall'IVA, se riferibili alle prestazioni oggetto dell'appalto; b) tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni BAN/IBAN; c) l'indicazione del CIG dell'appalto, comunicato da ciascuna ASP in relazione al relativo contratto; d) tutti gli elementi richiesti dall'art. 25 del D.L. 66/2014 conv. in L. 89/2014 per le fatture elettroniche. Qualora l'appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI o ATI), le ASP procederanno al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che 18 dovranno indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento. È facoltà dell'Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. In sede di pagamento, ASP riporta nello strumento di pagamento (bonifico bancario) il Codice Identificativo Gara – CIG, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010. L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, l'Appaltatore è tenuto, in particolare: a) a comunicare ad ASP i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i versamenti dei corrispettivi dell'appalto; b) ad effettuare ogni transazione relativa all'appalto avvalendosi di banche o Poste Italiane S.p.a., esclusivamente con gli strumenti di pagamento consentiti dall'art. 3 della L. 136/2010; c) a utilizzare il CIG comunicato da ciascuna ASP nell'ambito dei rapporti con subappaltatori e subcontraenti impiegati nello sviluppo delle prestazioni dell'appalto. ASP verifica in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'Appaltatore deve inserire nei contratti con i subappaltatori ed i subfornitori specifica clausola con la quale gli stessi si impegnano ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al subappalto e al subcontratto. ASP verifica la presenza delle clausole relative al rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti di subappalto e nei subcontratti mediante deposito anticipato e autorizzazione degli stessi.

14. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, l'Appaltatore è tenuto, in particolare:



- a) a comunicare all'Amministrazione i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i versamenti dei corrispettivi dell'appalto;
- b) ad effettuare ogni transazione relativa all'appalto avvalendosi di banche o Poste Italiane S.p.a., esclusivamente con gli strumenti di pagamento consentiti dall'art. 3 della L. 136/2010;
- c) a utilizzare il CIG comunicato dall'Amministrazione nell'ambito dei rapporti con subappaltatori e subcontraenti impiegati nello sviluppo delle prestazioni dell'appalto.

L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore deve inserire nei contratti con i subappaltatori ed i subfornitori specifica clausola con la quale gli stessi si impegnano ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al subappalto e al subcontratto.

L'Amministrazione verifica la presenza delle clausole relative al rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti di subappalto e nei subcontratti mediante deposito anticipato e autorizzazione degli stessi.

15. CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata all'Appaltatore la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese, per i quali si applicano le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici.

16. CESSIONE DEI CREDITI

L'Appaltatore può, in relazione ai crediti verso l'Amministrazione derivanti dal contratto, avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, potendo effettuare la cessione dei crediti a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

Ai fini dell'opponibilità all'Amministrazione, le cessioni di crediti devono essere stipulate dall'Appaltatore mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione stessa quale soggetto debitore.

In base a quanto stabilito dall'art. 106, comma 13 del Codice dei Contratti Pubblici, fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti derivanti dal corrispettivo del presente appalto sono efficaci e opponibili all'Amministrazione qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi all'Appaltatore cedente e al soggetto cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

17. GARANZIE INERENTI LA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore, quale esecutore del contratto, è obbligato a costituire, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione, una garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 del Codice pari al dieci per cento (10%) dell'importo del contratto.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al dieci per cento (10%), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento (10%); ove il ribasso sia superiore al venti per cento (20%), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento (20%).



La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'appalto, nel limite massimo del ottanta per cento (80%) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dell'appalto di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al venti per cento (20%) dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina, ai sensi dell'articolo 103, comma 3, la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 93 del Codice dei contratti pubblici da parte di ASP, che aggiudica l'appalto al concorrente in possesso dei requisiti che segue nella graduatoria.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 103, commi 1 e 2 del Codice, la garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. È fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno accertato.

La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario.

L'importo della garanzia di esecuzione è precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione del presente appalto.

L'importo della garanzia può essere diminuito qualora l'Appaltatore sia in possesso delle certificazioni di qualità e ambientali previste dall'art. 93, comma 7 del Codice dei Contratti Pubblici.

18. RESPONSABILITÀ

La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata dall'Appaltatore in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore delle attività stesse a tutti gli effetti di legge.

L'Appaltatore risponde interamente per ogni difetto dei mezzi, attrezzature e prodotti impiegati, anche se di proprietà dell'Amministrazione, nell'espletamento delle attività contrattuale, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.

L'Appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne ASP da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti e/o a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone e/o a cose dall'attività del proprio personale e/o dagli utenti affidati, in relazione alle attività oggetto dell'appalto.



Conseguentemente a quanto previsto dal precedente comma 3, è fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

L'Appaltatore, oltre alle norme del presente contratto, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell'appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell'Amministrazione, per quanto funzionali allo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'esecuzione dell'appalto e si impegna a sollevare l'Amministrazione da ogni molestia e responsabilità relativa.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione in contraddittorio con i rappresentanti dell'Appaltatore. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti dell'Amministrazione stessa, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.

19. COPERTURE ASSICURATIVE

È a carico dell'Appaltatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l'esecuzione del presente contratto.

L'agenzia è tenuta a presentare in sede di stipula del presente contratto copia di una propria copertura assicurativa RCT/O con le seguenti garanzie:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT):

per danni arrecati a terzi (soggetti giuridici, persone, cose immobili, mobili anche registrate, animali) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività e prestazioni di servizio inerenti il presente appalto comprese tutte le operazioni, attività inerenti, accessorie complementari, nessuna esclusa né eccettuata, con espressa manleva a favore dell'Amministrazione e/o rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Amministrazione in caso di danno a terzi.

- Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO):

per infortuni sofferti da prestatori di lavoro comunque ed a qualsiasi titolo addetti all'attività svolta (dipendenti, non dipendenti, collaboratori, volontari, ecc.) comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, con manleva e/o rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione qualora l'Azienda fosse chiamata a rispondere, in qualità di committente, di danni cagionati ai prestatori di lavoro dell'impresa appaltatrice.

La polizza o sua appendice dovrà prevedere l'espressa contemplazione nel novero dei terzi dell'Amministrazione, in qualità di ente appaltante, degli enti proprietari delle strutture, degli utenti dei servizi.

I prestatori di lavoro dell'appaltatore impiegati a qualunque titolo devono essere considerati terzi ai fini della copertura assicurativa.

La polizza o sua appendice dovrà prevedere l'obbligo a carico della Compagnia di risarcimento e/o pagamento dell'indennizzo dovuto direttamente ai terzi danneggiati e/o agli aventi titolo, all'Amministrazione, agli enti proprietari in caso di danno ai beni, ai sensi dell'art. 1917, comma 2, c.c.

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale loro inesistenza o inoperatività non esonerano – in ogni caso e per qualsiasi causa – lo stesso appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti, né dal rispondere nei confronti



dell'Amministrazione di quanto non coperto in tutto o in parte dalle suddette coperture assicurative.

Qualora la ditta aggiudicataria dovesse essere un soggetto raggruppato o consorziato ai sensi dell'art. 45 comma 2 e dell'art. 48, d.lgs. n. 50/2016, la polizza assicurativa RCT/O deve essere intestata a tutte le imprese che ne fanno parte. Nel caso in cui la polizza assicurativa RCT/O non sia o non possa essere intestata a tutte le imprese e/o si sia in presenza di uno o più contratti per lo stesso rischio, sarà onere della mandataria presentare una appendice del contratto con il quale l'assicuratore dell'impresa mandataria assumerà l'impegno, direttamente nei confronti dell'Amministrazione, di garantire l'operatività della propria copertura per l'intero risarcimento e/o indennizzo eventualmente dovuto in seguito a responsabilità esclusiva, congiunta e/o solidale delle imprese mandanti e/o raggruppate.

In caso di presentazione di polizza assicurativa già in essere carente delle previsioni di cui sopra il contratto dovrà essere integrato da apposita appendice nella quale dovranno essere contenute le condizioni sopra riportate.

In caso di mancata produzione in sede di stipula del presente contratto della polizza assicurativa con le condizioni di garanzia sopra richiamate, l'Amministrazione potrà ammettere l'aggiudicatario con riserva di integrazione delle carenze riscontrate nel termine assegnato: il mancato deposito della polizza o di sua appendice e/o dichiarazione non conforme alle prescrizioni indicate comporta, in sede di scioglimento della riserva, la decadenza dell'aggiudicazione del presente contratto e l'incameramento della cauzione provvisoria.

Non saranno accettate esclusioni o indicazione di rischi non compresi che incidano in modo sostanziale sul contenuto della garanzia così come richiesta nei suoi requisiti minimi di copertura tenuto conto della natura e della tipologia del servizio oggetto di appalto.

Detta polizza assicurativa dovrà prevedere massimale singolo per sinistro non inferiore ad € 3.000.000,00 e € 1.750.000,00 per persona, con validità non inferiore alla durata dell'appalto.

Copia della polizza, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all'Amministrazione, entro dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione d'aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del contratto.

20. INADEMPIMENTI, PENALITÀ ED ESECUZIONE IN DANNO

Il fornitore incorre nelle penali previste dal presente contratto in caso di inadempienza e per ritardo nelle prestazioni dovute. In caso di ritardo della consegna, l'Amministrazione potrà applicare le seguenti penali:

- per ritardi nella consegna degli ordini fino a 5 gg: penale giornaliera fino ad un massimo del costo giornaliero;
- per ritardi superiori: penale giornaliera fino ad un massimo del doppio del costo giornaliero fatto salvo il risarcimento per l'ulteriore danno e la facoltà di risoluzione del contratto;

Le penali da applicare sono stabilite dal Responsabile del Procedimento.

Fatte salve le ipotesi di inadempimento sopra riportate, in ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione della fornitura, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, verrà applicata all'Appaltatore una penale compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale corrisposto dall'Amministrazione per la fornitura oggetto dell'inadempimento, comunque non superiori, complessivamente, al 10% di detto ammontare netto contrattuale.



L'importo delle penali è commisurato alla gravità dell'inadempimento, alla recidività dello stesso ed al pregiudizio arrecato.

In sede di applicazione della prima penale relativa al primo giorno di rilevazione dell'inadempimento, ASP provvede contestualmente a diffidare l'Appaltatore dal proseguire nel comportamento non conforme alle previsioni contrattuali.

La contestazione dell'inadempienza è comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo PEC, verso cui l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle penali individuate al precedente comma 2.

Sono in ogni caso fatte salve le possibilità per l'Amministrazione di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, all'Appaltatore per maggiori danni dallo stesso causati mediante inadempimenti, nonché di risolvere il contratto per accertata gravità degli inadempimenti, come previsto dal successivo articolo 22.

Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione può commissionare ad altro qualificato soggetto, individuato con specifico provvedimento, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione può rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente, che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, nonché dalle proprie responsabilità civili e penali.

21. VICENDE SOGGETTIVE INERENTI L'APPALTATORE, INCIDENTI SUL RAPPORTO CONTRATTUALE

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'Appaltatore non hanno singolarmente effetto nei confronti di ASP fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice dei Contratti Pubblici.

Nei sessanta (60) giorni successivi ASP può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta (60) giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti di ASP, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi da 1 a 3 si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della L. 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro



subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Il fallimento dell'Appaltatore comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento in forza di legge del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà di ASP proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Ai sensi dell'art. 48, comma 17 Codice dei Contratti Pubblici, qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, fatto salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 5 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, ASP può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal Codice, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante ASP può recedere dal contratto.

Ai sensi dell'art. 48, comma 18 del Codice dei Contratti Pubblici, qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

Ai sensi dell'art. 48, comma 19 del Codice dei Contratti Pubblici, è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

22. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermo restando quanto previsto dall'art. 108 del Codice dei Contratti Pubblici, l'Amministrazione può ritenere risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

- a) inadempimenti gravi rispetto agli obblighi del contratto. Si considera inadempimento grave anche la reiterazione ingiustificata di comportamenti negligenti ed in contrasto con quanto previsto nel presente contratto;
- b) inosservanza delle direttive dell'Amministrazione in sede di avvio dell'esecuzione dell'appalto;
- c) inosservanza, da parte del soggetto gestore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell'appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione di quanto previsto dal contratto).



Nei casi di cui al precedente comma, l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione e alla richiesta di danni conseguenti all'eventuale rinnovazione della procedura fatta salva la richiesta di risarcimento di ulteriori danni.

Costituiscono ulteriori cause specifiche determinanti la risoluzione del contratto anche:

- a) il subappalto o sub-affidamento di parti delle attività affidate non autorizzato in base a quanto previsto dall'art. 8 del presente documento;
- b) la sussistenza di una causa ostativa a contrattare con le pubbliche amministrazioni o con i soggetti gestori di pubblici servizi, quali, a titolo indicativo e non esaustivo:
 - la mancanza di uno dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici, quando rilevata nell'arco di durata del contratto;
 - la sopravvenienza di un provvedimento interdittivo adottato ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 81/2008;
 - la sopravvenienza di una causa interdittiva o ostativa a contrattare con le pubbliche amministrazioni o con soggetti gestori di pubblici servizi determinata da disposizioni di legge che entrino in vigore nell'arco di durata del contratto.

Costituiscono cause di risoluzione del contratto determinate da specifiche disposizioni di legge:

- a) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto oggetto del presente contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010;
- b) le cause previste dal successivo art. 29 (Risoluzione per reati accertati).

L'elencazione delle cause di risoluzione del contratto determinate da specifiche disposizioni di legge prevista dal precedente comma 4 deve intendersi come automaticamente integrata da norme di legge sopravvenute successivamente alla stipulazione del contratto e nell'arco di durata dell'affidamento dell'appalto.

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del soggetto gestore negativo per due volte consecutive, il Responsabile del Procedimento propone, ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei Contratti Pubblici, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Quando il RUP accerta che comportamenti dell'Appaltatore concretino grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni redige una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'Appaltatore.

Il Responsabile del Procedimento formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, l'Amministrazione, su proposta del Responsabile del Procedimento, dispone la risoluzione del contratto.

Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il RUP gli assegna un termine che, salvi i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.



Scaduto il termine assegnato, il RUP in contraddittorio con l'Appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, contesta gli effetti dell'intimazione impartita e ne compila processo verbale.

Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione, su proposta del Responsabile del Procedimento, determina la risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Il Responsabile del Procedimento, nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione, cura la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

In sede di liquidazione finale delle prestazioni dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni residue, ove l'Amministrazione non si sia avvalsa della facoltà (prevista dall'art. 110, comma 1 del Codice) di interpellare i soggetti posti nelle successive posizioni della graduatoria di aggiudicazione.

23. RISOLUZIONE PER REATI ACCERTATI

Fermo restando quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia (d.lgs. n. 159/2011) e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici, l'Amministrazione, su proposta del Responsabile del Procedimento, dispone la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 comma 2 lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici.

Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

24. RECESSO UNILATERALE DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI

Fermo restando quanto previsto dall'art. 109 del Codice dei Contratti Pubblici, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine dell'appalto, per motivi di pubblico interesse.

Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, in alternativa, comunicazione PEC.

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.

Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'Appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- a) il valore delle prestazioni già eseguite dall'Appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
- b) le spese sostenute dall'Appaltatore;
- c) un decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

25. CAUSE OSTATIVE ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO E SOSPENSIONE DELL'APPALTO PER VOLONTÀ DELL'AZIENDA ASP – RECESSO DELL'APPALTATORE



Fatto salvo quanto stabilito dal precedente art. 24, per ragioni di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili ad all'Amministrazione, la stessa può sospendere l'esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto per tutta la durata della causa ostantiva.

Decorso un periodo di sei (6) mesi è facoltà dell'Appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.

26. CLAUSOLA REVISIONALE RELATIVA A CONVENZIONI CONSIP SOPRAVVENIENTI

L'Amministrazione, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 7 del d.l. n. 95/2012 conv. in L. n. 135/2012, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite:

- a) i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. o dal soggetto aggregatore regionale ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli in esso riportati;
- b) l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Qualora l'Appaltatore si adegui alla proposta di modifica delle condizioni economiche rispetto ai parametri della convenzione Consip o del soggetto aggregatore regionale formulata dall'Amministrazione, questa non recede dal contratto.

Nell'analisi finalizzata ad operare il confronto tra le condizioni previste dal presente contratto di appalto e i parametri stabiliti dalla convenzione Consip o del soggetto aggregatore regionale sopravveniente, condotta dal Responsabile del Procedimento, l'Amministrazione opera un raffronto:

- a) tra i parametri qualitativi, intesi come parametri e livelli desumibili dalle specifiche prestazionali/tecniche, del presente contratto e quelli indicati nella convenzione Consip o del soggetto aggregatore regionale e nei suoi eventuali allegati tecnici;
- b) tra i parametri economici, intesi come i dati di prezzo unitari desumibili /stabiliti dal presente contratto e quelli desumibili/stabiliti dalla convenzione Consip o del soggetto aggregatore regionale.

Qualora il parametro economico sia condizionato dai parametri qualitativi (specifiche prestazionali e tecniche) l'Amministrazione deve, per mezzo del Responsabile del Procedimento, ai fini del confronto di cui al comma 1 del presente articolo, riponderare e ricalcolare i valori di riferimento, al fine di individuare elementi comparabili con i parametri della convenzione Consip o del soggetto aggregatore regionale.

Qualora l'operazione di riponderazione e di ricalcolo di cui al precedente comma 4 non sia possibile o tecnicamente realizzabile, l'Amministrazione effettua, per mezzo del Responsabile del Procedimento, il confronto assumendo a riferimento, per le prestazioni principali e per quelle secondarie, alcune tipologie di attività ed i relativi parametri economici, individuando quelli più facilmente comparabili ai parametri della convenzione Consip o del soggetto aggregatore regionale.

L'Amministrazione, per mezzo del Responsabile del Procedimento, verbalizza tutte le operazioni per il confronto di cui all'art. 1, comma 13 della legge n. 135/2012, al fine di motivare la propria scelta in ordine all'esercizio del diritto di recesso o in ordine al mantenimento dell'appalto regolato dal presente contratto.



27. FORO COMPETENTE

La risoluzione delle controversie inerenti l'esecuzione contratto è devoluta alla competenza del Foro di Bologna.

È comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte le controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuati dal codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010).

28. SPESE DI REGISTRAZIONE

Il contratto relativo al presente appalto è soggetto a registrazione in caso d'uso ad imposta fissa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 2 e dall'art. 6 del D.P.R. n. 131/1986, in quanto avente ad oggetto prestazioni assoggettate ad IVA.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli ulteriori ed eventuali oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al contratto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle stazioni appaltanti per legge.

29. COMUNICAZIONI

Ai fini delle comunicazioni inerenti la gestione del contratto, vengono riconosciute dalle parti a tutti gli effetti valide ed efficaci le comunicazioni intercorse tramite casella di posta elettronica certificata (PEC). Viene fatto salvo quanto previsto dall'art. 2.3 del Disciplinare.

In caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva e/o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente ASP declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

L'indirizzo di posta elettronica certificata di ASP è il seguente: asp@pec.aspbologna.it.

30. RISERVATEZZA

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.



Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

31. WHISTLEBLOWING. LINEE PROCEDURALI PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI O IRREGOLARITÀ

ASP Città di Bologna individua nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il soggetto destinatario delle segnalazioni da parte del dipendente di imprese fornitrici di beni, servizi e lavori che intenda denunciare un illecito o un'irregolarità all'interno di ASP, della quale è venuto a conoscenza nell'esercizio dell'attività lavorativa.

Per effettuare la segnalazione il fornitore accede al servizio per la segnalazione di illeciti attraverso browser e da qualsiasi dispositivo (pc, smartphone, tablet) con le credenziali che ciascun segnalatore può acquisire registrandosi autonomamente nella piattaforma software di cui all'indirizzo <https://aspbologna.segnalazioni.net/>.

Il segnalante può altresì inviare la denuncia di illecito all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) o all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile.

32. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) l'Appaltatore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti il presente appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso.

L'Appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

ASP e l'Appaltatore prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

33. NORMATIVA APPLICABILE

Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente contratto a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, ASP e l'Appaltatore fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.